



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

## Capitaneria di Porto di Monfalcone

Via O. Cosulich 24- 0481/496611- [cp-monfalcone@pec.mit.gov.it](mailto:cp-monfalcone@pec.mit.gov.it) - [www.guàrdiacostiera.it/monfalcone](http://www.guàrdiacostiera.it/monfalcone)

### ORDINANZA N° 86 /2017

**Oggetto:** area di cantiere per i lavori di manutenzione dei fondali della banchina del porto di Monfalcone

**Località:** banchina Portorosega - accosto 1

**Periodo:** dal 25.10.2017 fino a termine attività

**Committente:** Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone

**Impresa esecutrice dei lavori:** Polese S.p.a.

**Responsabile di cantiere:** Sig. Gianluca BOSCOLO

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Monfalcone:

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante il “riordino della legislazione in materia portuale” e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’art. 14 comma 1 in forza del quale l’Autorità Marittima mantiene le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali;
- VISTO:** il D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 272, recante “adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”;
- VISTO:** il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 recante “attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTO:** il nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con DPR n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche, ed in particolare l’art. 2, l’art. 6 comma 7 e l’art. 47;
- VISTA:** la legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 “Disciplina della portualità di competenza regionale”;
- VISTO:** il decreto n. 1972/AMB del 27/09/2016 con il quale la Regione F.V.G. ha autorizzato l’Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone ad eseguire i lavori di manutenzione dei fondali della banchina del porto di Monfalcone;
- VISTO:** il decreto n. 885/TERINF del 30.01.2017 con il quale la Regione F.V.G. ha rilasciato all’Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone la concessione a titolo gratuito per realizzare lavori o interventi di interesse pubblico di un’area demaniale marittima di complessivi mq 554.540,00, finalizzata alla

manutenzione dei fondali di cui al progetto "lavori di manutenzione dei fondali della banchina del porto di Monfalcone";

**VISTO:** il verbale della conferenza di servizi del 5 e 12 giugno 2017 convocata dalla Regione F.V.G. in esito alla quale è stato espresso all'unanimità parere favorevole riguardo al progetto esecutivo denominato "lavori di manutenzione dei fondali della banchina del porto di Monfalcone", ed ha confermato i contenuti dell'atto di concessione a titolo gratuito di un'area demaniale marittima di complessivi mq 554.540,00 di cui al decreto della Regione F.V.G. n. 885/TERINF del 30.01.2017 sopra citato;

**VISTA:** la nota in data 11.10.2017 e successive integrazioni dell'impresa Polese S.p.a., con sede legale a Sacile (PN) in Palazzo Candiani - Campo Marzio, 33, con la quale sono state comunicate le modalità esecutive ed i mezzi che verranno impiegati per l'effettuazione dei lavori di manutenzione dei fondali della banchina del porto di Monfalcone, ed è stata rappresentata la necessità di realizzare un'area di cantiere sulla banchina afferente l'accosto 1 che verrà utilizzata per l'installazione di moduli prefabbricati ad uso ufficio, spogliatoio e deposito attrezzi;

**VISTO:** il decreto n. 7497/TERINF del 18.10.2017 con il quale la Regione F.V.G. ha integrato la concessione a titolo gratuito rilasciata a favore dell'Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone di cui al decreto n. 885/TERINF del 30.01.2017 sopra citato, con una ulteriore area demaniale marittima prospiciente la banchina afferente l'accosto 1 (prime due bitte) per una superficie complessiva di mq 1.000,00, allo scopo di allestire un'area di servizio al cantiere da parte dell'impresa Polese S.p.a.

**RITENUTO:** necessario aggiornare, nell'ambito delle competenze previste dall'art. 6 comma 7 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada), in via temporanea, l'attuale disciplina della circolazione stradale all'interno del porto di Monfalcone, in relazione alle esigenze più generali di sicurezza inclusa quella del lavoro portuale, per le possibili interferenze derivanti dai lavori di cui trattasi potenzialmente pregiudizievoli per la pubblica incolumità;

**VISTA:** la propria ordinanza n. 75/12 in data 05/09/2012 recante il "regolamento per l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli e persone nel porto di Monfalcone";

**VISTI:** gli artt. 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

### **RENDE NOTO**

Che a partire dal giorno 25.10.2017 e fino a termine esigenze, l'impresa Polese S.p.a., con sede legale a Sacile (PN) in Palazzo Candiani - Campo Marzio, 33 realizzerà, nell'ambito dei lavori di manutenzione dei fondali della banchina del porto di Monfalcone, un'area di cantiere sulla banchina afferente l'accosto 1, dalla bitta 1 alla bitta 2, che si estenderà per una profondità di 20mt ed una lunghezza di 50 mt, meglio evidenziata nella planimetria in allegato che costituisce parte integrante delle presente Ordinanza.

# ORDINA

## Articolo 1

### Interdizione dell'area di cantiere

Nell'area di cantiere così come individuata nell'allegato, è vietato, a partire dal giorno 25.10.2017 e per tutta la durata dei lavori, il transito pedonale e veicolare e, in genere, ogni altra operazione non connessa con l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei fondali della banchina del porto di Monfalcone. Il transito pedonale e veicolare nell'area adiacente a quella di cui trattasi dovrà avvenire a debita distanza di sicurezza.

## Articolo 2

### Segnalazione dell'area di cantiere

L'area di cantiere, così come individuata nell'allegato, dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata in maniera tale da poter essere visibile sia durante l'orario diurno sia durante l'arco notturno.

## Articolo 3

### Deroghe

Il divieto di transito non si applica ai mezzi dell'impresa esecutrice dei lavori ed alle proprie maestranze nonché al personale e ai mezzi di polizia e/o soccorso che, in ragione della propria attività, debbano recarsi in tale zona. Questi ultimi prima di accedere all'area di cantiere interdetta, dovranno chiaramente segnalare la propria presenza ed attendere la sospensione dei lavori e la messa in sicurezza delle attrezzature in uso.

## Articolo 4

### Pubblicità, disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web [www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone](http://www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone) ed è inserita nella raccolta ufficiale delle Ordinanze della Capitaneria di porto di Monfalcone. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza, salve le maggiori responsabilità derivanti da diverso illecito comportamento, saranno puniti ai sensi degli artt. 1161 comma 2 (Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti di proprietà alla proprietà privata) e/o 1174 (Inosservanza di norme di polizia) del Codice della Navigazione.

Monfalcone, li 23/10/2017

P. IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Maurizio VITALE t.a.  
IL COMANDANTE IN 2^  
C.F. (CP) Virginia Maria BUZZONI



